IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI
DANTI E AVENTI CAUSA.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Anna De Angelis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14840** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

Sig. C. G. (c.f.: omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis, in proprio;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale,

letti il ricorso e gli atti di causa;

all'esito della pubblica udienza del giorno 16 settembre 2026, con l'assistenza del segretario dott. Gabriele Turiano, nessuno comparso per le parti;

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, qualificandosi come dipendente militare del Ministero della difesa, ha presentato ricorso per il riconoscimento del diritto a percepire una pensione privilegiata.

In seguito al deposito del ricorso ed alla comunicazione del decreto di fissazione dell'odierna udienza, regolarmente notificato al ricorrente a mezzo posta, il sig. C. non ha prodotto la prova dell'avvenuta

notificazione alla controparte del ricorso e del decreto medesimo, come previsto dall'articolo 155, comma 5-bis c.g.c.

L'I.N.P.S. non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 nessuno è comparso; la causa è stata, quindi, posta in decisione.

* * *

In tema di giudizi pensionistici, il comma 3 dell'articolo 155 c.g.c. prevede, al secondo periodo, che "*Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso*".

Il successivo comma 8 dispone, poi, che "*se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza*".

Il comma 10 prevede, infine, che "*se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111*"; quest'ultimo, a sua volta, al comma 4 dispone che "*l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza*".

Orbene, se si considera che la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione di cui al comma 10 dell'articolo 155 c.g.c. e il mancato assolvimento dell'onere di notificazione di cui al comma 3 dello stesso articolo sono accomunati dal fatto che, in

entrambe le fattispecie, la controparte, sostanzialmente, non viene chiamata in giudizio, appare corretto ritenere che il comma 10 medesimo sia applicabile per analogia anche a quest'ultimo caso, qui ricorrente, con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che – ai sensi dell'articolo 111, comma 8 c.g.c. – le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo, nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi del ricorrente e degli

eventuali danti e aventi causa.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 16/09/2026

Pubblicata il 16/09/2026

IL FUNZIONARIO P.O.

Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA.

IL FUNZIONARIO

f.to dott.ssa Anna De Angelis